



## Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 54, 95 capoversi 1 e 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>3</sup>,  
in applicazione della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>4</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e dei suoi allegati H e I,  
in applicazione dell'Accordo del 22 luglio 1972<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea,  
in applicazione dell'Accordo OMC del 15 aprile 1994<sup>6</sup> sugli ostacoli tecnici agli scambi;  
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA<sup>8</sup>),

- 1 FF ...
- 2 RS **946.51**
- 3 RS **101**
- 4 RS **0.632.31**
- 5 RS **0.632.401**
- 6 RS **0.632.20** allegato 1A.6
- 7 RS **0.946.526.81**
- 8 Acronimo di «Mutual Recognition Agreement»

*Titolo prima dell'art. 7*

**Sezione 1: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità, disposizioni esecutive di natura tecnica e amministrativa**

*Art. 9a* Disposizioni esecutive di natura tecnica e amministrativa

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni tecniche e procedurali che precisano le prescrizioni tecniche. Nel fare ciò tiene conto delle prescrizioni tecniche, delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni armonizzate a livello internazionale.

<sup>2</sup> Può delegare all'unità amministrativa competente la facoltà di emanare simili disposizioni.

*Art. 14 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può parimenti concludere accordi internazionali riguardanti la partecipazione finanziaria della Svizzera a strumenti di sorveglianza del mercato, risultanti dall'attuazione di accordi ai sensi del capoverso 1.

*Art. 15a* Atti delegati e atti di esecuzione della Commissione europea

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede affinché atti delegati e atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea in virtù di prescrizioni giuridiche e amministrative ai sensi dell'allegato 1 del MRA, possano essere considerati nel diritto svizzero.

<sup>2</sup> A tale scopo, a seconda dell'importanza degli atti normativi, può:

- a. emanare prescrizioni corrispondenti agli atti normativi o dichiarare applicabili determinati atti normativi,
- b. autorizzare l'unità amministrativa competente a emanare prescrizioni corrispondenti agli atti normativi, ad adottare disposizioni o a dichiarare applicabili determinati atti normativi.

<sup>3</sup> Titolo e fonti degli atti normativi dichiarati applicabili sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

<sup>4</sup> Per quanto determinati atti normativi riguardino dettagli tecnici o amministrativi il cui disciplinamento sia aggiornato costantemente e di regola a corto termine, il Consiglio federale può prevedere che i rispettivi atti normativi siano applicabili anche in Svizzera nella versione vincolante per gli Stati membri dell'UE.

*Art. 20b cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione sono autorizzati a comunicare ad autorità estere dati ai sensi del capoverso 1, anche partecipando a banche dati internazionali che prevedono lo scambio di dati ai fini della sorveglianza del mercato, se tali dati risultano indispensabili per la sorveglianza del mercato o per l'attuazione e l'esecuzione della collaborazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 14. Possono comunicare tali dati ad autorità o istituzioni estere unicamente se esse sono vincolate al segreto d'ufficio o sottostanno a regolamentazioni in materia di protezione dei dati equivalenti a quelli della Svizzera.

<sup>3</sup> Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto risulti necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, renderli accessibili, scambiarli e pubblicarli in tale forma.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.